

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 luglio 2025, n. 19

Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(GU n.27 del 11-7-2026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige - Sezione generale - n. 31 del 31 luglio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 luglio 2025,
n. 532;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserito il seguente comma:

«3-bis. I campeggi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento nella misura del cinque per cento del numero complessivo di piazzole, con arrotondamento per eccesso. Deve essere previsto un percorso con le caratteristiche di cui all'art. 33 dall'area di accoglienza fino alle suddette piazzole. La pavimentazione di queste piazzole deve rispettare le caratteristiche di cui all'art. 21.».

2. Il comma 4, dell'art. 12, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«4. Le stanze i cui posti letto sono destinati anche a persone con disabilita' devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell'edificio e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di uno spazio calmo ai sensi delle prescrizioni di prevenzione incendi o di una via di fuga fruibile da chiunque.».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 12, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserito il seguente comma:

«4-bis. Per le piazzole dei campeggi destinate a persone con disabilita', devono essere previsti servizi igienici e docce accessibili ai sensi degli articoli 44 e 45 almeno nella misura del cinque per cento del totale dei servizi igienici e delle docce. Per ogni blocco sanitario devono essere previsti almeno un servizio igienico e una doccia accessibili. Gli altri servizi igienici e le altre docce accessibili devono essere preferibilmente previsti nei blocchi sanitari nelle immediate vicinanze delle piazzole per persone con disabilita'. L'accesso deve essere privo di barriere architettoniche.».

Art. 2

1. Nel testo italiano del comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive

modifiche, le parole: «portatrici di altre disabilità» sono sostituite dalle parole: «con altre disabilità».

Art. 3

1. Il primo periodo del comma 4, dell'art. 22, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito: «Nelle strutture ricettive provviste di parcheggio con piu' di 25 posti letto o di 12 piazzole da camping deve essere garantito un numero minimo di posti auto riservati alla sosta di veicoli per persone con disabilità pari almeno al cinque per cento del totale dei posti auto, con arrotondamento per eccesso.».

Art. 4

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«Art. 24 (Manovra di avvicinamento e area di attesa). - 1. Con la manovra di avvicinamento, gli autobus sono diretti verso un marciapiede, quando la fermata e' prevista in prossimita' dello stesso, o verso un salvagente, quando la fermata e' prevista al centro della carreggiata. Il percorso di avvicinamento deve permettere di allineare il bus parallelamente e in adiacenza al marciapiede, per evitare di lasciare uno spazio vuoto tra il veicolo e il bordo del marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi al centro della carreggiata, il percorso di attraversamento stradale fra marciapiede e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

2. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un'idonea area d'attesa, segnalata ai sensi dell'art. 53, atta a permettere la sosta delle persone, protetta dalla circolazione veicolare ed illuminata.

3. Il marciapiede o il salvagente in prossimita' dell'area di fermata devono avere un'altezza minima di 16 cm. Nel caso in cui la manovra di avvicinamento dell'autobus all'area di fermata possa avvenire in senso rettilineo, tale altezza minima e' aumentata a 18 cm.».

Art. 5

1. Il comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«4. Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilita' ai sensi dell'art. 53, gli orari di tutte le linee con i relativi percorsi. Le indicazioni devono essere chiaramente leggibili anche per le persone su sedia a ruote.».

Art. 6

1. Dopo il comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Sono ammesse deroghe al presente articolo solo in casi particolari di comprovata necessita' di utilizzare autobus appositamente adattati alle condizioni del percorso.

7. Sono ammesse deroghe al presente articolo anche per i servizi sostitutivi e per i servizi di rinforzo di breve durata. Deve in ogni caso essere fornito un servizio minimo privo di barriere architettoniche.».

Art. 7

1. Il comma 4, dell'art. 32, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«4. Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilita' ai sensi dell'articolo 53, gli orari di tutte le linee con i relativi percorsi. Le indicazioni devono essere chiaramente leggibili anche per le persone su sedia a ruote.».

Art. 8

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' inserita la seguente lettera:

«c-bis) cabina di dimensioni interne minime per l'edilizia scolastica ai sensi del regolamento di esecuzione vigente in materia.»

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54 e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«b) porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;»

3. La lettera d) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, e' abrogata.

Art. 9

1. Il primo periodo del comma 2, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«2. Il servizio igienico accessibile nei locali pubblici o privati aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.».

2. Il comma 5, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e' cosi' sostituito:

«5. Lo specchio sopra il lavabo deve essere fissato alla parete con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a 0,95 m dal pavimento ed essere preferibilmente di tipo ribaltabile. Se lo specchio non e' di tipo ribaltabile, deve raggiungere almeno il bordo superiore del lavabo.».

3. Nel comma 7, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, le parole: «tra 0,70 e 0,90 m» sono sostituite dalle parole: «tra 0,90 e 1,20 m».

Art. 10

1. La lettera i), del comma 1, dell'art. 48, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54 e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«i) le maniglie devono consentire una facile apertura della porta utilizzando una sola mano; sono da utilizzare preferibilmente maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate. Le maniglie devono essere poste a un'altezza che garantisca un comodo utilizzo e che rispetti i requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza.».

Art. 11

1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, le parole: «disabile» e «disabili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: «con disabilita'».

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 luglio 2025

Il Presidente della provincia: Kompatscher